

# **Decreto Ministero della Salute n. 388 del 15.7.2003 - Circolare esplicativa**

## **Art 1 comma 1 - Classificazione delle aziende**

La nota del Ministero della Salute del Giugno 2004 chiarisce che ai fini della classificazione delle aziende, così come inteso dal D.Lgs. 626/94, vanno considerati tutti i lavoratori dell'azienda.

La classificazione dipenderà, oltre che dal numero di lavoratori occupati, dalla tipologia di attività svolta e dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

In particolare, se l'azienda o l'unità produttiva svolge attività lavorative comprese in diversi gruppi tariffari INAIL - nel caso ci si debba ricondurre a tali gruppi per identificare la categoria di appartenenza -, il datore di lavoro dovrà riferirsi all'attività con indice più elevato, fermo restando che il numero di lavoratori riconducibili a tale attività sia superiore a 5.

## **Art. 1 comma 2 - Comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale competente**

In questa sede è appena il caso di ricordare che in base all'art. 15 del D. Lgs. 626/94 ogni datore di lavoro ha l'obbligo, tenendo conto dei rischi e delle dimensioni dell'azienda, e sentito il medico competente ove previsto, di adottare i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso, stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche di emergenza.

La comunicazione di appartenenza al gruppo A, consentendo tra l'altro di creare un apposito archivio, permette ad ogni ASL di programmare le più opportune attività di prevenzione anche per quanto riguarda questo aspetto della sicurezza in azienda; ovviamente la predisposizione di programmi di emergenza - di ordine generale sugli scenari principali o specifici nel caso di imprese a rischio di incidente rilevante - rende necessario un pieno coinvolgimento delle Aziende Ospedaliere che ospitano le strutture di Pronto Soccorso e le Centrali Operative SSUEm 118.

## **Art. 2 commi 1 e 2 - Attrezzature di pronto soccorso**

Nelle aziende od unità produttive di gruppo A e B la cassetta di pronto soccorso, adeguatamente custodita, facilmente accessibile ed individuabile dovrà contenere la dotazione minima prevista all'allegato 2, eventualmente integrandone la dotazione stessa in base ai rischi presenti in azienda.

Analogamente nelle aziende od unità produttive di gruppo C dovrà essere presente almeno il pacchetto di medicazione, la cui dotazione minima è prevista all'allegato 2, eventualmente integrata in base ai rischi presenti in azienda.

L'ideale mezzo di comunicazione adatto ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN non si ritiene debba essere necessariamente "dedicato"; dovrà essere individuato caso per caso in base alla valutazione dei rischi e alle scelte organizzative.

## **Art. 2 comma 5 - Attrezzature di pronto soccorso per lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale od unità produttiva**

L'obbligo di fornire il pacchetto di medicazione e l'ideale mezzo di comunicazione riguarda l'impiego del proprio personale in attività esterne alla sede aziendale o all'unità produttiva, limitatamente a prestazioni lavorative in luoghi isolati intesi come mal collegati e/o appartati e lontani rispetto a centri abitati, secondo la comune accezione del termine.

Si ribadisce il concetto che il mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN non deve essere necessariamente "dedicato".

## **Art. 3 comma 1 - Addetti al pronto soccorso**

Anche il DdL che svolge direttamente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, qualora si attribuisca i compiti di pronto soccorso, è tenuto alla formazione così come prevista dal Decreto. I corsi di formazione potranno essere frequentati da lavoratori di aziende diverse, dato che gli argomenti trattati sono di interesse generale; dovrà peraltro essere cura del DdL, in collaborazione con il medico competente ove previsto, integrare gli argomenti trattati nei corsi in relazione ai rischi specifici presenti ed alla organizzazione dell'azienda.

Si intende con ciò sottolineare il fatto che il programma dei corsi esaurisce la preparazione di base minima per ogni addetto, che dovrà essere eventualmente integrata per ogni singola azienda, così come peraltro previsto dall'art 15 del D. Lgs. 626/94 e dal Decreto stesso. La frequentazione del corso da parte degli addetti al primo soccorso, quindi, può non essere esaustiva degli obblighi di formazione ed informazione previsti a carico del DdL, che dovranno invece essere compiutamente individuati in sede di valutazione dei rischi.

### **Art. 3 comma 5 - Formazione dei lavoratori**

Formazione e capacità di intervento pratico sono da riferirsi essenzialmente all'aspetto sanitario, che comunque comprende una parte teorica ed una parte pratica.

Tuttavia la formazione completa degli addetti al pronto soccorso dovrà tenere conto anche degli aspetti organizzativi e procedurali e dovrà essere integrata a livello aziendale relativamente a eventuali problematiche e misure specifiche individuate nel corso della valutazione dei rischi.

Tutte le imprese, senza esclusione alcuna, sono tenute alla formazione degli addetti al primo soccorso individuati al proprio interno. La formazione dovrà essere ripetuta ogni tre anni a far data dall'ultimo corso seguito; l'aggiornamento triennale dovrà essere effettuato almeno per quanto riguarda le capacità di intervento pratico.

Nel caso particolare delle strutture sanitarie si ritiene che lo stesso personale sanitario facente parte del sistema di emergenza possa essere esonerato dalla formazione riguardante la gestione dell'emergenza sanitaria e l'attuazione delle misure di pronto soccorso, ma non dalla formazione riguardante l'allertamento del sistema di pronto soccorso.

### **Contenuti dell'aggiornamento triennale**

Dall'esame dei contenuti del programma si evince che la parte eventualmente escludibile dalla ripetizione riguarda gli aspetti teorici contenuti nella seconda giornata di corso (modulo B), contenuti che però, in quanto propedeutici alle attività da svolgere, dovranno in ogni caso essere ben presenti agli addetti.

Si ritiene quindi utile che le imprese prevedano un test di ingresso che consenta di valutare le conoscenze di questi aspetti da parte dei singoli lavoratori addetti.